

«Da ferragosto senza i miei figli, questa non è giustizia»

Pubblicato: Martedì 7 Aprile 2020



I contrasti famigliari e una coppia che si rompe. Conseguenze pesanti per i figli che vengono allontanati dalla casa e affidati ai servizi sociali. La giustizia lenta. E il momento difficile. Un mix esplosivo nei pensieri di un genitore che si è rivolto alla redazione di VareseNews e che insieme al suo avvocato ha voluto rendere nota la sua condizione. Ulteriori dettagli non è possibile darne, e lasciamo al legale l'esposizione dei fatti (ac).

FATTO

Luglio 2019, in un paese lombardo, una coppia con figli in tenera età è alle prese con una crisi coniugale fatta di accuse reciproche, tra cui quella di utilizzo di sostanze stupefacenti. Lei abbandona il marito ed i figli e va con un altro; la notizia giunge subito a conoscenza dei servizi sociali, che informano il pubblico ministero il quale atteso la procederà d'urgenza a tutela dei minori con il provvedimento del sindaco che dispone l'allontanamento dei bambini dalla casa genitoriale. Il tribunale dei minori, su richiesta del pubblico ministero, ratifica il procedimento d'urgenza con cui alla vigilia di ferragosto (!) i bambini sono stati portati via dai genitori e dalla loro casa per essere affidati ai servizi sociali.

Fissata per settembre l'udienza in tribunale per i coniugi, supportati finalmente dai rispettivi difensori, si apre la fase di verifica delle condizioni per valutare il provvedimento con cui era stata limitata la potestà genitoriale. Inizia così un percorso di incontri tra gli assistenti sociali ed i genitori, che possono vedere i bambini solo in area protetta.

Gli assistenti sociali hanno purtroppo inciso profondamente in questa situazione: è bastato un bicchiere di gelato sul tavolo e qualche indumento dei bambini sparso per la casa (si sottolinea il periodo estivo e

la mancanza della madre), per definire l'ambiente familiare come diseducativo e pericoloso per la prole!

Ovviamente l'abbandono da parte della madre e le accuse tra coniugi sono state alla base di tutto? ma poi i servizi sociali hanno calcato la mano. A fine dicembre 2019 i servizi sociali consegnano la loro relazione al Tribunale, e le parti attendono da allora di conoscere il provvedimento sul destino dei bambini, affidati da

troppo tempo agli assistenti sociali. A metà gennaio, lo scrivente deposita in Tribunale una istanza di sollecito del provvedimento, soprattutto perché i bambini sono disperati e vogliono tornare a casa, infatti hanno molto sofferto il Natale lontano dalla loro famiglia. Tra fine gennaio e febbraio 2020, il Tribunale dei

minori è stato ristrutturato all'interno ed all'esterno? con evidenti difficoltà per l'attività degli uffici. Poi, l'emergenza sanitaria ha di fatto impedito anche l'accesso al Tribunale.

DIRITTO

Il sottoscritto avvocato, in data 11 marzo 2020, ha inviato una PEC con carattere di urgenza al Presidente del Tribunale dei minori, perché considera prioritario ed urgente il diritto dei bambini a tornare a casa, sia pure con le opportune cautele, in quanto si tratta di diritti di rango costituzionale (art. 30 Cost.), ed ogni limitazione della responsabilità genitoriale può ritenersi consentita e compatibile con i principi del giusto processo (art. 111 comma secondo Cost.) in quanto sia mantenuta in uno spazio temporale di assoluta urgenza corrispondente ai tempi tecnici? che occorrono per portare l'autorità giudiziaria a conoscenza dei fatti e consentire alla stessa di assumere con immediatezza, formato un Collegio, le decisioni del caso.

Il faro guida entro cui deve collocarsi ogni provvedimento giudiziario inerente la prole – e dunque anche quelli inerenti il suo affidamento – è il principio del **best interest of the child** traducibile come protezione del miglior interesse del minore sancito in primis dall'articolo 3 della **Convenzione di New York** sulla protezione di diritti del fanciullo del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176/1991) e recepito dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla giurisprudenza a tutti i livelli. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte ribadito la pregnanza del diritto alle relazioni affettive intrafamiliari ai

sensi dell'articolo 8 della CEDU, specificando che lo Stato deve non solo giustificare compiutamente la ragione del suo eventuale intervento interpretativo o? ad esempio nell'adottare i provvedimenti dell'articolo 333 ss cc anche porre in essere misure positive atte a conservarlo e/o riattivarlo.

CONCLUSIONI

Si ritiene profondamente violativo dei diritti del fanciullo il prolungamento della permanenza dei bambini presso la struttura, atteso che il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale è stato disposto in tempi brevissimi e non è stato ancora modificato. Oltretutto, i bambini si lamentano perché vogliono ritornare nella loro casa, ed allo stato dei fatti appare verosimile l'eccessiva severità del procedimento del Tribunale.

(avvocato Giuseppe Vacca)

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it